

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

Genova, 11 luglio 2009

Alla Preg.ma
Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 9-2009

LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Sotto il profilo fiscale e previdenziale è possibile individuare tre forme di prestazioni occasionali:

1. le prestazioni occasionali di co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative "minime", di breve durata e con compenso esiguo), disciplinate dall'art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003;
2. le prestazioni occasionali di tipo accessorio, di cui agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 (cd. lavoro accessorio);
3. il lavoro autonomo occasionale, come individuato dall'art. 2222 cod. civ.

* * *

La prima casistica riguarda particolari **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** che presentano le seguenti caratteristiche:

- durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con uno stesso committente;
- corrispettivo minore o uguale a € 5000 sempre nel corso dell'anno solare e con riferimento al medesimo committente.

Tali prestazioni "occasionalì" sono "collaborazioni coordinate e continuative" e come tali sono caratterizzate da un coordinamento e da una certa continuità di azione con il committente, per le quali, data la loro limitata portata, il legislatore ha ritenuto che non fosse necessario "il riferimento al progetto (o al programma di lavoro)". Si è pertanto deciso di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova normativa prevista dal D.Lgs. n. 276/2003 per le collaborazioni coordinate e continuative.

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

Queste forme di collaborazione sono sì escluse dall'obbligo del progetto ma sono comunque assoggettate agli obblighi di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS e quindi di pagamento dei relativi contributi.

* * *

La seconda casistica, quella relativa al cosiddetto "**lavoro accessorio**", è del tutto particolare ed è stata di recente oggetto di rilevanti modifiche ed approfondimenti.

Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa, inizialmente prevista dalla Legge n. 30 del 2002. La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare particolari situazioni soggettive.

Proprio per la particolare natura dei prestatori d'opera e per le oggettive caratteristiche dell'operazione svolta, i compensi percepiti nell'ambito dei rapporti di lavoro accessorio sono esentati da imposizione fiscale e soggiacciono ad un particolare meccanismo di contribuzione previdenziale e assistenziale (vaucher).

Per una più completa disamina di questi rapporti di lavoro, incluse le recenti novità apportate con la legge 3372009 si rimanda al successivo paragrafo.

* * *

La terza casistica riguarda le **prestazioni di lavoro autonomo occasionale** di cui all'articolo 2222 del codice civile. Si caratterizzano sia per la totale autonomia (assenza di coordinamento e vincolo di subordinazione) sia per la mancanza di abitualità e di continuità della prestazione. Si tratta in sostanza di prestazioni ad "esecuzione istantanea", del tutto "singolari ed episodiche" (un esempio classico è quello della traduzione fatta dal neolaureato in lingue, che non svolge, professionalmente, l'attività di traduttore).

Dal punto di vista delle imposte dirette, i proventi di attività occasionali di lavoro autonomo, rientrano tra i "redditi diversi", individuati nell'art. 67 lett. l), Tuir.

Sotto il profilo previdenziale il lavoratore autonomo occasionale è obbligato ad iscriversi alla gestione separata dell'Inps solo se realizza nell'anno un reddito superiore ad € 5.000, anche se per effetto di prestazioni rese a favore di più committenti. L'eventuale contributo è dovuto solo sui redditi che eccedono tale soglia (in sede di corresponsione dei compensi di lavoro autonomo occasionale il datore dovrà pertanto chiedere al prestatore una dichiarazione in merito all'eventuale superamento della soglia).

LE COLLABORAZIONI DI TIPO ACCESSORIO

Analogamente alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, le collaborazioni di tipo accessorio rientrano nell'alveo delle prestazioni occasionali non riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario e prive dunque di stabilità.

Le prestazioni di lavoro accessorio presentano i seguenti vantaggi:

- ➔ **Per il committente:** la possibilità di beneficiare di prestazioni con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

→ Per il prestatore: la possibilità di integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Gestione amministrativa estremamente semplificata, copertura previdenziale ed assistenziale unitamente alla totale esenzione fiscale rappresentano il valore aggiunto dell'istituto che in origine (Legge 30 del 2002) ha subito importanti restrizioni soggettive ed oggettive per l'utilizzo ma che oggi, in forza delle prescrizioni introdotte dal D.L. 5/2009 (convertito con la Legge 33 del 2009), vede notevolmente allargato il panorama dei potenziali beneficiari utilizzatori.

Nel seguito si propone una sintesi dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'istituto.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

- **i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio**;
- **gli studenti nei periodi di vacanza**; sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art. 22, comma 1, lettera f, Legge n. 133 del 6/8/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
 - a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
 - b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
 - c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, (art. 70, comma 1, lettera e) modificato dalla Legge n. 33/2009). Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

- **le altre categorie di prestatori**, comprese le casalinghe, i disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia), e - **per l'anno 2009 - i cassintegrati e i lavoratori in mobilità, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.**

I **prestatori extracomunitari** possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell'ambito:

- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- **di manifestazioni sportive**, culturali, **fieristiche** o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici);
- in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
- di attività agricole rese a favore di:
 - ➔ imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e);
 - ➔ imprenditori con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
- dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività; della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- di qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati;
- **di qualsiasi settore produttivo, in via sperimentale per il 2009, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, c. 10 della L. 2/2009.**

LIMITI ECONOMICI

Limiti economici per il prestatore

Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (es. cassintegrati, lavoratori in mobilità), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l'anno 2009, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare.

Limiti economici per il committente

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro, per anno fiscale.

IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni" (vaucher), il cui valore nominale è pari a 10 euro. E', inoltre, disponibile un buono 'multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi **pari a 7,50 euro**. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio. La procedura prevede che l'acquisto e l'utilizzo dei buoni possa avvenire attraverso:

- il sistema dei buoni di tipo cartaceo
- il sistema dei buoni telematici

La procedura con il vaucher cartaceo

I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS.

I beneficiari possono prenotare i buoni mediante l'invio di un fax alla competente sede regionale dell'Inps (vedasi fac-simile allegato).

I buoni possono essere ritirati presso le sedi provinciali dell'Inps, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad "INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC". Tale importo deve necessariamente essere un multiplo di 10 o, in caso di acquisto di voucher multipli, del valore di 50 euro.

I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

Prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL indicando, oltre ai propri dati anagrafici:

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- le date di inizio e fine dell'attività lavorativa.

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO
DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6
16121 GENOVA
TEL. 010-581624
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

Il committente, prima di consegnare i buoni al lavoratore a fronte del corrispettivo a questi dovuto per l'attività espletata, deve provvedere alla loro intestazione scrivendo, per ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore, il periodo della prestazione quindi convalidare il buono con la propria firma.

Il prestatore potrà riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti presentandoli all'incasso presso un qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento.

La procedura telematica

In alternativa alla procedura cartacea è possibile registrarsi presso l'Inps all'indirizzo www.inps.it, nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio/Accesso ai servizi e seguire le istruzioni per avvalersi del medesimo servizio in via telematica.

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Moscato

Paolo Torazza

Alberto Papone